

Allegato A alla DGR _____

SCHEMA DI

**ACCORDO TRA REGIONE LOMBARDIA, TRENITALIA S.p.A. E TRENORD S.r.l.
PER IL MANTENIMENTO DI CARTA PLUS PER L'ACCESSO AI TRENI FB/EC/IC E
PER IL MANTENIMENTO DEGLI ABBONAMENTI CON ESTENSIONE
REGIONALE PER L'ACCESSO AI TRENI AV/FB/EC/IC PER IL PERIODO
01.09.2025 – 31.12.2026**

tra

Regione Lombardia (d'ora in poi Regione), in qualità di titolare del servizio di trasporto pubblico ferroviario di interesse regionale e locale, con sede in Milano, Piazza Città di Lombardia 1, codice fiscale 80050050154 e partita IVA n. 12874720159, nella persona di [•], nato a [•] il [•] nella sua qualità di Direttore Generale della Direzione Trasporti e Mobilità sostenibile, presso la sede della Regione, in forza della deliberazione della Giunta Regionale n. [•]

e

Trenitalia S.p.A. - società con socio unico soggetta alla direzione e coordinamento della società Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. - con sede legale e amministrativa in Roma, Piazza della Croce Rossa n. 1, Codice Fiscale e Partita IVA 05403151003, capitale sociale Euro 1.655.363.500,00 interamente versato, iscritta al Registro delle Imprese di Roma al n. 05403151003, iscritta al R.E.A. al n. 883047, la quale interviene nel presente accordo nelle persone [•] (di seguito, per brevità, denominata "Trenitalia"),

e

Trenord S.r.l. (d'ora in poi Trenord), con sede in Milano, Piazzale Cadorna 14, capitale sociale di Euro 76.120.000,00 interamente versato iscritta al Registro delle Imprese di Milano, numero di iscrizione 1909555, codice fiscale e P. IVA n. 06705490966, in persona dell'Amministratore Delegato [•], nato a [•] il [•], munito degli occorrenti poteri,

di seguito, per brevità, indicate anche "Parti", congiuntamente, e "Parte", singolarmente, o come "Operatori" per escludere Regione Lombardia ove non pertinente

PREMESSO CHE

- in data 1° dicembre 2023, Trenord e Regione Lombardia hanno sottoscritto il Contratto di Servizio per il trasporto pubblico ferroviario di interesse regionale e locale per il periodo 2023-2033 (di seguito solo “Contratto di Servizio”);
- sono presenti in Lombardia servizi di lunga percorrenza Frecciabianca, Eurocity e Intercity effettuati da Trenitalia che, di fatto, costituiscono un sistema fortemente correlato con quello dei servizi ferroviari di competenza regionale, con riferimento alle direttrici Milano-Como-Chiasso, Milano-Pavia-Voghera-Tortona, Milano-Lodi-Piacenza;
- sono altresì presenti servizi Alta Velocità Frecciarossa effettuati da Trenitalia, sulle direttrici Torino-Venezia, Milano-Bologna e Milano-Genova;
- la Regione conviene sull’importanza dell’integrazione tra servizi ferroviari di differente classificazione al fine di incentivare l’uso del mezzo ferroviario, incrementando le opportunità di viaggio;
- nel 2009, contestualmente agli atti costitutivi di Trenitalia - LeNORD s.r.l., era stato sottoscritto l’*“Accordo tra Regione Lombardia e Trenitalia S.p.A. per l’estensione ai treni regionali della validità degli abbonamenti mensili EsCity/IC, per l’istituzione di una Carta Plus che estenda la validità dell’abbonamento TrenoMilano e della Carta Regionale di Trasporto ai treni EsCity/IC”*;
- con il presente atto le Parti intendono regolamentare le nuove condizioni e i termini relativi alla Carta Plus Lombardia e agli abbonamenti con estensione regionale per il periodo 01.09.2025 – 31.12.2026 con possibilità di rinnovo annuale fino al 2033;

SI STIPULA E CONVIENE QUANTO SEGUE

Articolo 1 Definizioni ricorrenti

1. Ai fini del presente accordo si applicano le seguenti definizioni e abbreviazioni:
 - AV: servizi alta velocità Frecciarossa effettuati da Trenitalia S.p.A.
 - FB: servizi Frecciabianca effettuati da Trenitalia S.p.A.
 - EC: servizi Eurocity effettuati da Trenitalia S.p.A.
 - IC: servizi Intercity e Intercity Notte effettuati da Trenitalia S.p.A.
 - IVOL: abbonamento integrato “Io Viaggio Ovunque in Lombardia”, che consente di viaggiare sui servizi di trasporto pubblico della Lombardia, inclusi i servizi ferroviari regionali in seconda classe, per qualsiasi origine o destinazione interna all’ambito di validità della Tariffa Ferroviaria Regionale Lombardia.
 - IVOLA: abbonamento agevolato “Io viaggio Ovunque in Lombardia Agevolata” per i soli residenti in Lombardia in possesso di determinati requisiti, che consente di viaggiare sui servizi di trasporto pubblico della Lombardia, inclusi i servizi ferroviari regionali in seconda classe, qualsiasi origine o destinazione interna all’ambito di validità della Tariffa Ferroviaria Regionale Lombardia.
 - Trenocittà: abbonamento integrato che consente di viaggiare sui servizi di trasporto pubblico della Lombardia, inclusi i servizi ferroviari regionali, per spostamenti aventi come origine/destinazione un capoluogo di provincia lombardo.

Articolo 2 Oggetto dell'accordo e durata

1. Con il presente accordo le Parti intendono offrire agevolazioni ai pendolari che utilizzano i servizi ferroviari di lunga percorrenza di Trenitalia.
2. Il presente accordo ha validità dal 01/09/2025 al 31/12/2026 e potrà essere prorogato di anno in anno tramite scambio di lettere, almeno due mesi prima del cambio orario annuale e comunque non oltre il 2033.
3. Le Parti concordano che, ferma restando l'attivazione dell'Accordo a far data dal 1° settembre 2025, la nuova Carta Plus Lombardia sarà resa disponibile alla vendita a decorrere da 7 giorni prima.
4. È possibile per le Parti chiedere la revisione dell'accordo in qualunque momento, purché la comunicazione avvenga entro i due mesi antecedenti il cambio orario annuale. Laddove non vi sia un accordo tra le Parti l'accordo si intenderà non prorogato e conseguentemente cesseranno le agevolazioni ivi disciplinate.
5. Il presente accordo disciplina per il periodo 01/09/2025 – 31/12/2026 le modalità di rilascio della Carta Plus Lombardia, che consente l'accesso ai treni a lunga percorrenza FB, EC ed IC; disciplina altresì la possibilità di acquistare abbonamenti di Trenitalia AV, FB, EC ed IC con estensione regionale.
6. Ciascuna Parte ha diritto di risolvere il presente accordo, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 codice civile, qualora anche una sola delle Parti non adempia le obbligazioni di cui agli articoli:
 - art. 7 comma 7;
 - artt. 8,11,12, 13, 14;
7. La risoluzione è dichiarata senza bisogno di preavviso o di costituzione in mora, a mezzo lettera raccomandata a/r, e salva la facoltà di Trenitalia di promuovere azione per l'eventuale risarcimento dei danni.
8. La Parte inadempiente non avrà diritto a nessun indennizzo o somma alcuna anche a titolo di rimborso spese.

Articolo 3 Abbonamenti di Trenitalia AV, FB, EC ed IC con “estensione regionale”

1. Gli abbonamenti mensili AV, FB, EC ed IC commercializzati da Trenitalia con “estensione regionale” consentono, a richiesta del viaggiatore e dietro corresponsione di una maggiorazione del 5% del prezzo al pubblico del costo dell'abbonamento stesso, di utilizzare sulla medesima relazione i treni Regionali nell'ambito di validità della Tariffa Ferroviaria Regionale Lombardia, nonché per collegamenti da qualsiasi stazione della Regione Lombardia per destinazioni rientranti nei confini tariffari delle Regioni Piemonte, Emilia Romagna, Veneto e Liguria (escluse le relazioni Milano - Brescia e Milano – Desenzano del Garda, dove è possibile acquistare gli Abbonamenti Unico Rail e Integrato Full).

Tale disposizione tariffaria non comporta oneri per l'amministrazione regionale.
2. Qualora, a seguito della variazione dei livelli tariffari dei servizi commerciali e del trasporto pubblico lombardo, i dati di rendicontazione palesino un consistente aumento dei dati di vendita degli abbonamenti di cui al presente articolo, Trenord ha facoltà di richiedere l'apertura di un tavolo di confronto finalizzato alla revisione delle condizioni di cui al punto 1. A valle di tale confronto, le Parti valuteranno congiuntamente l'opportunità di proseguire la commercializzazione, fermo restando che eventuali modifiche, sospensioni o cessazioni saranno regolate mediante specifico accordo scritto tra le Parti.
3. L'offerta AV, FB, EC ed IC ed i relativi prezzi degli abbonamenti potranno essere autonomamente modificati da Trenitalia, con obbligo di preventiva informazione alla Regione Lombardia,

nell'ambito della propria politica dei servizi a mercato; su tali nuovi prezzi sarà sempre calcolato l'incremento del 5% del prezzo al pubblico di cui al punto 1 per l'estensione ai treni regionali.

4. Gli abbonamenti mensili AV, FB, EC ed IC acquistati con "estensione regionale" permettono di utilizzare i treni Regionali solo nella tratta origine/destinazione dell'abbonamento stesso in 2° classe.
5. Gli abbonamenti con "estensione regionale" sono titoli di viaggio di Trenitalia (con partita iva di Trenitalia), commercializzati da Trenitalia e Trenord tramite la propria rete di vendita.

Articolo 4 Carta Plus Lombardia annuale e mensile

1. Trenitalia si impegna ad emettere una "Carta Plus Lombardia" (di seguito "Carta Plus") annuale e mensile alle condizioni dell'accordo al prezzo di:
 - euro 30/mese o 300/anno fino a 50 km;
 - euro 45/mese o 450/anno da 51 km fino a 115 km;
 - euro 60/mese o 600/anno oltre 115 km.
2. La Carta Plus consente di accedere ai treni FB, EC ed IC in appoggio ad abbonamenti IVOL, IVOLA e Trenocittà secondo quanto di seguito precisato:
 - Carta Plus **mensile** è acquistabile in abbinamento agli abbonamenti IVOL mensile e Trenocittà mensile;
 - Carta Plus **annuale** è acquistabile in abbinamento agli abbonamenti IVOL trimestrale/annuale e IVOLA annuale;
 - Carta Plus, in appoggio ad abbonamenti IVOL e IVOLA, è rilasciata con validità limitata alla sola relazione dichiarata dal passeggero in fase di acquisto della Carta Plus;
 - Carta Plus, in appoggio ad abbonamenti Trenocittà, è rilasciata con la medesima relazione prevista dal titolo di viaggio in appoggio;
3. Le tariffe di cui al comma 1, a partire dal 01/01/2027, potranno essere aggiornate annualmente dalla Giunta regionale in considerazione della variazione delle tariffe dei servizi commerciali e del trasporto pubblico lombardo, previa comunicazione di Regione a Trenitalia e Trenord, con congruo anticipo di almeno 60 giorni per permettere l'adeguamento dei sistemi di vendita.

Articolo 5 Caratteristiche del titolo di viaggio "Carta Plus"

1. La Carta Plus consente di accedere solo ai treni a lunga percorrenza FB, EC e IC in appoggio esclusivamente agli abbonamenti di cui all'Articolo 4, con origine e/o destinazione entro i confini tariffari della Regione Lombardia (comprese le estensioni tariffarie).
2. La Carta Plus è acquistabile solo dai residenti in Lombardia possessori degli abbonamenti di cui all'Articolo 4. La validità della Carta Plus potrà essere estesa ai non residenti in Lombardia a seguito di accordo con altre regioni che garantiscano la relativa copertura economica.
3. La Carta Plus è individuale, nominativa ed incedibile.
4. La Carta Plus è un titolo di viaggio di Trenitalia (partita iva di Trenitalia) ed è commercializzata da Trenitalia e Trenord presso le rispettive biglietterie.
5. Prezzi e validità
 - a) La Carta Plus riporta la relazione su cui si può viaggiare sui treni FB, EC e IC, in 2^a classe, e ha validità annuale o mensile.
 - b) La Carta Plus è venduta al pubblico ai prezzi definiti all'Articolo 4.
6. Utilizzazione della Carta Plus
 - a) La Carta Plus consente di utilizzare i treni FB, EC e IC previa prenotazione gratuita del posto
 - b) Non è possibile accedere al treno senza prenotazione del posto.

- c) A bordo treno la Carta Plus deve essere esibita insieme all'abbonamento in appoggio ed a un documento di identificazione quando richiesto.

7. Rimborso

- a) Qualora, nel corso di validità del presente accordo dovesse venir meno definitivamente la fruibilità dei servizi ferroviari FB, EC e IC offerti, ivi contemplati, il presente accordo si risolve anticipatamente ed automaticamente relativamente alle sole direttrici coinvolte; conseguentemente, Trenitalia provvederà a rimborsare, agli utenti titolari della Carta Plus in corso di validità, la quota parte del costo sostenuto per il servizio non più fruibile.
- b) Non è previsto il rimborso per rinuncia all'utilizzo da parte del viaggiatore.

8. Furto, smarrimento e deterioramento della Carta Plus

- a) In caso di smarrimento, deterioramento o furto è ammesso il rilascio di una Carta Plus sostitutiva avente la medesima validità di quella originaria.
- b) La richiesta di rilascio di un duplicato deve essere presentata per iscritto alla biglietteria della stazione che ha rilasciato la Carta Plus e deve essere corredata dalla denuncia di smarrimento o furto o dall'originale della Carta Plus deteriorata (in alternativa alla denuncia di smarrimento o furto è possibile presentare una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, secondo quanto previsto in materia dalla legislazione vigente).

9. Irregolarità

- a) Non è consentita l'emissione della Carta Plus a bordo treno. La Carta Plus non è valida in appoggio ad abbonamenti, in classi e su treni differenti da quelli previsti dal presente accordo.
- b) Per tutte le irregolarità di viaggio si applica la disciplina di cui al punto 14 del Capitolo 2 della Parte II - Trasporto Nazionale delle Condizioni Generali dei Passeggeri di Trenitalia.

Articolo 6 Aspetti finanziari

1. Per ogni Carta Plus emessa la Regione corrisponderà a Trenitalia per il tramite di Trenord, secondo quanto riportato nel successivo articolo, la differenza tra l'importo corrisposto dall'abbonato per l'acquisto della Carta Plus e:
 - l'importo dell'abbonamento mensile FB/EC/IC x 11 per le Carte annuali emesse;
 - l'importo dell'abbonamento mensile FB/EC/IC per le Carte mensile emesse;
2. Il costo dell'abbonamento FB/EC/IC sarà calcolato per le relazioni interessate da tale tipo di offerta, eventualmente cumulando il prezzo di più abbonamenti laddove non sia commercializzato per l'intera tratta.
3. In riferimento agli abbonamenti con "estensione regionale", Trenitalia riconosce la maggiorazione di cui all'art. 3, comma 1 a Trenord con le modalità di cui all'art. 7.

Articolo 7 Modalità di rendicontazione e pagamento

1. Trenitalia renderà con cadenza trimestrale direttamente a Trenord e, per il tramite di Trenord quindi a Regione Lombardia, gli importi articolati per tipo di Carta Plus emessa relativi alla Regione Lombardia, per O/D, per impianto di emissione e per abbonamento sottostante per l'accesso ai treni a carico della Regione e secondo le modalità descritte ai punti seguenti.
2. La procedura dei pagamenti, per quanto attiene alla Carta Plus, sarà operativamente gestita da Trenord, società incaricata della gestione del Contratto di Servizio ferroviario per conto della Regione stessa (DGR n. 1442/2023), previo accertamento da parte del referente tecnico della Direzione Generale Trasporti e Mobilità sostenibile di Regione della rendicontazione prodotta da Trenitalia, con conseguente emissione di attestazione di regolarità tecnico-contabile.

3. La fattura per la quota di competenza della Carta Plus emessa nei confronti di Trenord, da rilasciarsi successivamente all'accertamento e all'emissione della richiamata attestazione, dovrà contenere il riferimento all'Accordo e al periodo di competenza e dovrà essere intestata a Trenord.
4. La fattura per la quota di competenza dell'Estensione Regionale emessa nei confronti di Trenitalia dovrà contenere il riferimento all'Accordo e al periodo di competenza e dovrà essere intestata a Trenitalia.
5. Eventuali rilievi e contestazioni, concernenti la regolarità delle rendicontazioni ovvero delle fatture, devono essere comunicati per iscritto, entro 15 giorni dal ricevimento delle stesse e determinano la sospensione del termine di pagamento.
6. I pagamenti reciproci saranno effettuati entro il termine di 60 giorni a decorrere dalla data di emissione della fattura da parte delle due società; tale termine è dovuto alla necessità di effettuare i previsti accertamenti sulle fatture e di confrontare la correttezza degli importi fatturati con quanto indicato e riscontrato nelle singole rendicontazioni.
7. Regione riconoscerà a Trenord gli importi erogati a Trenitalia, relativi alla Carta Plus, per effetto del presente Accordo nell'ambito del corrispettivo del Contratto di Servizio, secondo le previsioni ivi contenute.
8. In caso di tardivo pagamento degli importi dovuti, la Parte debitrice è tenuta a corrispondere gli interessi legali al tasso stabilito dalle norme vigenti, emanate in attuazione delle direttive comunitarie in materia di ritardi nelle transazioni commerciali, ai sensi di quanto disposto dal D.Lgs. n. 231/2002.

Articolo 8 Sicurezza e riservatezza

1. Le Parti hanno l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e comunque a conoscenza, anche tramite l'esecuzione del presente Accordo, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma, di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione dell'Accordo e di non farne oggetto di comunicazione o trasmissione senza l'espressa autorizzazione dell'Amministrazione. Sono fatti salvi gli obblighi in materia di trasparenza e accesso agli atti di cui alla normativa vigente.
2. L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione dell'Accordo.
3. L'obbligo di cui ai commi 1 e 2 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.
4. Trenitalia è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza di cui ai punti 1, 2 e 3 e risponde nei confronti delle parti per eventuali violazioni dell'obbligo di riservatezza commesse dai suddetti soggetti.
5. Le violazioni di uno qualsiasi dei principi e delle previsioni contenuti nei precedenti punti configurano un'ipotesi di risoluzione di diritto del presente Accordo ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 del codice civile.

Articolo 9 Domicilio

1. A tutti gli effetti derivanti dal presente accordo Trenitalia dichiara il proprio domicilio in Roma, Piazza della Croce Rossa, 1, 00161 - Codice Fiscale e partita IVA 05403151003.
2. La Regione dichiara il proprio domicilio in Milano, Piazza Città di Lombardia, 1, 20124 - Codice fiscale 80050050154 e partita IVA 12874720159.

3. Trenord dichiara il proprio domicilio in Milano, Piazza Cadorna, 14, 20123 - Codice fiscale e partita IVA n. 06705490966.

Articolo 10 Foro competente

1. Non è ammessa la competenza arbitrale. Tutte le controversie comunque derivanti dal presente Accordo saranno deferite, in via esclusiva, alla competenza del Tribunale di Milano.
2. Il presente accordo è regolato dal diritto italiano.

Articolo 11 Clausola di integrità

1. Le Parti gestiscono i rapporti nel rispetto dei principi contenuti nei propri Codici Etici e nelle Politiche e nei Piani finalizzati alla prevenzione della Corruzione. Gli operatori gestiscono inoltre i rapporti nel rispetto degli eventuali Modelli di Organizzazione Gestione e Controllo ex D.lgs. n. 231/2001 ("Modello/i 231") adottati e disponibili nei propri siti istituzionali.
2. Ciascuna Parte dichiara di conoscere ed aver ben compreso i contenuti e le finalità dei predetti documenti delle altre Parti.
3. Le violazioni di uno qualsiasi dei principi e delle previsioni contenuti nei suindicati documenti configurano un'ipotesi di risoluzione di diritto del presente Accordo ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 del codice civile.
4. Le segnalazioni di informazioni sulle violazioni, aventi ad oggetto fatti riferibili alle Parti, ai loro dipendenti o a Terzi che possono integrare:
 - a. violazioni dei suindicati documenti e/o in ogni caso idonee ad arrecare danno o pregiudizio alle Parti;
 - b. illeciti amministrativi, contabili, civili o penali;
 - c. condotte illecite rilevanti ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, applicabili ai soggetti identificati dalla medesima normativa;
 - d. violazioni del diritto dell'Unione Europea;possono essere effettuate tramite le piattaforme dedicate, disponibili sui siti istituzionali delle Parti.

Articolo 12 Misure restrittive internazionali e trade compliance

1. Gli Operatori dichiarano di, e si obbligano a, operare nel rispetto (i) delle misure restrittive vigenti, adottate, promulgate, emanate, applicate, imposte o fatte valere dall'Unione Europea, dalla Repubblica Italiana, dall'Office of Foreign Assets Control del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti d'America, dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, dal dipartimento del Tesoro del Regno Unito; (ii) di ogni altra misura restrittiva di natura commerciale promulgata, emanata, applicata, imposta o fatta valere dall'Unione Europea, dalla Repubblica Italiana, dal Bureau of Industry and Security degli USA che vieti, limiti o sottoponga a uno specifico iter autorizzativo determinati flussi commerciali in base alle caratteristiche dei beni/tecnologie e/o dei Paesi di destinazione e/o degli usi/utilizzatori finali; nonché (iii) delle relative disposizioni nazionali di attuazione applicabili.
2. Gli Operatori dichiarano di, e si obbligano a, non porre in essere alcuna attività e a non trovarsi in alcuna situazione che possa comportare la violazione delle normative di cui al paragrafo precedente o l'imposizione di qualsivoglia misura restrittiva in base alle stesse.
3. In riferimento a quanto sopra, ciascun Operatore si impegna a comunicare all'altro qualsiasi variazione successiva in merito alle dichiarazioni rese.

4. Nel caso di violazione da parte di una degli Operatori delle dichiarazioni e degli impegni di cui ai precedenti punti del presente articolo, la Parte non inadempiente si riserva la facoltà di risolvere il presente Accordo ai sensi dell'art. 1456 codice civile.

Articolo 13 Conflitto di interessi

1. Ai fini dell'esecuzione dell'Accordo, le Parti dichiarano l'inesistenza di situazioni soggettive od oggettive che possano comportare un conflitto di interessi che osti in qualsivoglia misura allo svolgimento dell'Accordo medesimo. Parimenti, ciascuna Parte si impegna, ove nelle more dell'esecuzione dell'Accordo dovessero insorgere impreviste situazioni di conflitto di interessi, a darne immediata notizia all'altra Parte, che procederà alle valutazioni del caso.
2. Nel caso in cui risultasse non conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del presente articolo, ovvero una delle Parti non rispettasse gli impegni e gli obblighi assunti nel presente articolo per tutta la durata dell'Accordo, lo stesso si intenderà automaticamente risolto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 codice civile, per fatto e colpa della Parte inadempiente, che sarà conseguentemente tenuta al risarcimento dei danni derivanti dalla risoluzione.

Articolo 14 Trattamento dei dati personali dei propri dipendenti o eventuali Terze Parti

1. Le Parti si impegnano a trattare i dati personali dei rispettivi dipendenti, acquisiti nell'ambito e per le finalità connesse all'affidamento e all'esecuzione dell'Accordo, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali (Regolamento UE 2016/679 e dal D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i.), in particolare con riferimento ai principi di liceità, necessità, minimizzazione e limitazione, nonché a garantirne l'integrità e la riservatezza.
2. Ciascuna Parte risponde delle contestazioni, azioni o pretese avanzate da parte degli interessati e/o di qualsiasi altro soggetto e/o Autorità in merito alla inosservanza alla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali (Regolamento UE 2016/679 e dal D.Lgs. 196/2003 e s.m.i), ad essa ascrivibili.
3. Nell'ambito delle attività connesse all'affidamento e all'esecuzione del presente Accordo, le Parti prendono atto e concordano che tratteranno i dati personali relativi a qualsiasi persona fisica che agisca per loro conto (dipendenti e/o Terze Parti delle Società), in conformità con la relativa informativa sul trattamento dei dati personali resa e disponibile attraverso i rispettivi canali aziendali. Il predetto obbligo di informativa verso le Terze Parti viene assolto da Trenitalia S.p.A. mediante pubblicazione nella sezione "Protezione Dati Personali" del sito istituzionale www.trenitalia.com; da Regione Lombardia, qualora dovesse avvalersi di Terze Parti, mediante pubblicazione o somministrazione di specifica informativa attraverso i propri canali informativi e da Trenord S.p.A. mediante pubblicazione sul sito Internet <https://www.trenord.it/note-legali> sezione privacy.
4. Dichiarano, inoltre, espressamente di aver debitamente informato i propri dipendenti e/o Terze Parti ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento EU 679/2016.
5. Qualora, ai fini dello svolgimento del contratto, si rendesse indispensabile trattare dati personali, ulteriori rispetto quelli dei reciproci legali rappresentanti e/o delle persone di contatto e gli stessi non potessero essere acquisiti in forma anonima, le Parti valuteranno le modalità più opportune di trattamento (ove del caso, mediante la preventiva sottoscrizione di appositi Accordi di Data Protection).

Articolo 15 Trattamento dei dati personali dei clienti che acquistano la Carta Plus

1. Tenuto conto che non vi è trasferimento di dati personali alla Regione ed a Trenord né esistono database condivisi, il Titolare del trattamento dei dati personali dei clienti, acquisiti per l'emissione della Carta Plus è Trenitalia. Trenitalia e Trenord sono inoltre Titolari autonomi ai sensi dell'articolo 4 del Regolamento UE 2016/679 per il trattamento dati effettuato durante la controlleria a bordo treno sia nei confronti dell'altro Titolare che nei confronti dei soggetti cui i dati personali trattati sono riferiti.
2. Gli Operatori si danno reciprocamente atto di conoscere ed applicare, nell'ambito delle proprie organizzazioni, la normativa vigente in materia di protezione dei dati personali ai fini della corretta gestione del trattamento.
3. In particolare, gli Operatori si impegnano:
 - a. ad una verifica puntuale di conformità del trattamento effettuato per l'esecuzione dell'Accordo alla disciplina vigente in materia di protezione dei dati personali;
 - b. alla cooperazione reciproca nel caso in cui una di esse risulti destinataria di istanze per l'esercizio dei diritti degli interessati previsti dall'articolo 12 e ss. del Regolamento Ue 2016/679 ovvero di richieste delle Autorità di Controllo che riguardino ambiti di trattamento di competenza dell'altra parte;
 - c. ad applicare misure di sicurezza idonee e adeguate a proteggere i dati personali da esse trattati per le finalità connesse all'esecuzione del presente Accordo, contro i rischi di distruzione, perdita, anche accidentale, di accesso o modifica non autorizzata dei dati o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta;
 - d. ad informarsi reciprocamente e tempestivamente rispetto ad ogni potenziale violazione di dati personali (personal data breach) che possa in qualsiasi modo interessare l'altra Parte, procedendo senza ritardo alla notifica della violazione di dati personali all'Autorità di Controllo, nei casi in cui tale notifica sia dovuta dal Titolare del trattamento, ai sensi dell'articolo 33 del Regolamento UE 2016/679.

Articolo 16 Spese di registrazione e bollo

1. Il presente atto è firmato digitalmente. Tutte le spese, relative, accessorie e conseguenti, nessuna esclusa, sono a carico di TRENITALIA SPA. L'imposta di Bollo è assolta da TRENITALIA SPA in modo virtuale tramite apposizione di contrassegno telematico n. [•] .
2. Il presente Accordo è registrabile in caso d'uso ai sensi dell'art.5 del DPR n.131/1986, con spese a carico della parte richiedente.

Articolo 17 Clausola di Sicurezza delle informazioni e dei sistemi informatici

1. In ottemperanza alle disposizioni del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane in tema di sicurezza delle informazioni e dei sistemi informatici, gli operatori sono tenuti a garantire la sicurezza del sistema informatico utilizzato per l'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente Accordo, ivi comprese le relative attività di trasmissione, ricezione, conservazione e condivisione telematica di tutta la documentazione riconducibile all'esecuzione del medesimo atto.
2. A tal fine, con la sottoscrizione del presente atto, gli operatori si obbligano a:
 - a) rispettare i seguenti controlli essenziali di sicurezza informatica:
 1. nominare un referente che sia responsabile per il coordinamento delle attività di gestione e di protezione delle informazioni e dei sistemi informatici;
 2. identificare e rispettare le leggi e/o i regolamenti con rilevanza in tema di cyber security che risultino applicabili;

3. assicurare e garantire che tutti i dispositivi che lo consentono siano dotati di un software di protezione (antivirus, anti-malware, ecc.) regolarmente aggiornato;
4. assicurare e garantire che le password siano diverse per ogni account, della complessità adeguata e con procedure di blocco automatico a seguito di reiterati tentativi. Viene valutato, inoltre, l'utilizzo dei sistemi di autenticazione più sicuri offerti dal provider del servizio (es. autenticazione a due fattori);
5. assicurare e garantire che il personale autorizzato all'accesso, remoto o locale, ai servizi informatici disponga di utenze personali non condivise con altri; che l'accesso sia opportunamente protetto; che i vecchi account non più utilizzati siano disattivati;
6. assicurare e garantire che tutti i collaboratori ed il personale di Regione siano adeguatamente sensibilizzati e formati sui rischi di cyber security e sulle pratiche da adottare per l'impiego sicuro degli strumenti aziendali (es. riconoscere allegati e-mail, utilizzare solo software autorizzato, bloccare il dispositivo in caso di non utilizzo, ecc.);
7. assicurare e garantire che la configurazione iniziale di tutti i sistemi e dispositivi sia svolta da personale esperto, responsabile per la configurazione sicura degli stessi;
8. assicurare e garantire che in caso di utilizzo di applicazioni web con accesso da rete pubblica, o di gestione remota dei server e dei dispositivi di rete, siano utilizzati protocolli di rete cifrati (es. SSH, SSL);
9. assicurare e garantire che siano eseguiti periodicamente backup delle informazioni e dei dati e che tali backup siano conservati in modo sicuro e verificati periodicamente, fermo restando che, ove richiesto, i dati saranno resi tempestivamente disponibili;
10. assicurare e garantire che le reti e i sistemi siano protetti da accessi non autorizzati attraverso strumenti specifici (es: Firewall e altri dispositivi/software antintrusione);
11. assicurare e garantire che tutti i software in uso (inclusi i firmware) siano aggiornati all'ultima versione consigliata dal produttore;
12. assicurare e garantire la sicurezza degli accessi applicativi e la corretta profilazione degli utenti sia garantita nel rispetto dei paradigmi di "least privilege", "need to know/use";
13. assicurare e garantire la riservatezza, integrità e disponibilità dei dati trattati, mediante processi e strumenti adeguati;
14. assicurare e garantire, mediante processi e strumenti adeguati, la rilevazione e il contrasto di eventuali incidenti di sicurezza;
15. assicurare e garantire che le informazioni sensibili qualora trattate, ovvero dati personali e informazioni che ricoprono un ruolo critico per il business, siano memorizzate e conservate solo in forma cifrata.

b) segnalare con la massima tempestività di aver subito un eventuale attacco informatico contattando il numero 0644103052 - 0644102620, o scrivendo all'indirizzo mail securityincident@fsitaliane.it;

c) effettuare un back-up della documentazione informatica di cui sopra su un sistema off-line al fine di evitare, quantomeno, la perdita degli atti e, in caso di adempimenti con scadenza imposta da contratto o norma di legge, a produrre la documentazione secondo una tempistica che consenta il rispetto dei termini di legge o di contratto, anche in caso di attacco informatico;

3. Regione Lombardia adotta tutte le misure di sicurezza informatica in materia di protezione dei dati personali nel rispetto della normativa vigente.
4. Resta inteso che in caso di inadempimento parziale o integrale anche di uno soltanto degli obblighi sopra elencati, ciascuna delle parti avrà facoltà di risolvere il presente atto ai sensi dell'art. 1456 c.c. e, indipendentemente dall'esercizio di tale facoltà, il diritto all'integrale risarcimento dei danni subiti in conseguenza dell'inadempimento.

Articolo 18 Disposizioni Transitorie

1. Tutte le Carte Plus Lombardia emesse prima di quelle con validità a partire dal 01/09/2025 rimangono valide, anche per l'accesso alla 1° classe dei treni regionali, fino alla loro naturale scadenza e per la rispettiva tratta di validità.

Il presente Accordo è composto di n. 11 pagine

Per Trenitalia

.....

.....

Per Regione Lombardia

.....

Per Trenord

.....